

BVGer C-4263/2011 vom 20. Februar 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4263_2011

FR: TAF C-4263/2011 du 20 février 2012

IT: TAF C-4263/2011 del 20 febbraio 2012

Regeste

Visto Schengen

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A. _____ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzbürger, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr.

Messaggio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1). 4.4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 cpv. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 5.L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3). 6.In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in possesso di visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo l'Ucraina contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina ucraina, soggiace all'obbligo del visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 7.2 A tale proposito occorre prendere in considerazione la situazione socio-economica prevalente in Ucraina come anche il divario importante che esiste tra la Svizzera e questo Paese. Sebbene il reddito medio pro capite si aggiri attorno ai 3'000.- USD, vi è un grosso divario tra la capitale Kiev e le altre regioni del Paese. In questo senso, come anche ammesso dal ricorrente stesso, la regione di provenienza dell'invitata, il "Sumy", non può essere considerata una zona economicamente molto sviluppata. Inoltre il panorama politico - sociale è caratterizzato da una crescente instabilità con l'ascesa a

Presidente dell'Ucraina di Viktor Janukowitsch e con l'arresto nel 2011 dell'ex Presidente Yulia Timoshenko (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco, <<http://www.auswaertiges-amt.de>, Länder, Reisen und Sicherheit alle Länder A - Z Ukraine ultimo aggiornamento: ottobre 2011, visitato l'8 febbraio 2012). 7.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine della richiedente, nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. 8.8.1 Per quanto riguarda i legami al Paese d'origine, dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 22 anni, è nubile e non emerge dall'incarto che abbia figli. Essa, come asserito dal ricorrente, senza tuttavia alcuna prova documentale, sembra mantenere in Ucraina legami famigliari segnatamente con la madre, la nonna e il fratello. Inoltre quale attività lavorativa, nel formulario di richiesta del visto, l'invitata ha annotato di essere venditrice ("kaufmännische Angestellte" o "Werbemanager"): attività che, permettendo un'assenza di 3 mesi, non appare particolarmente vincolante, tanto più se si considera che l'interessata è stata ingaggiata solo a decorrere dal 1° febbraio 2011. Va infine sottolineato che, come stabilito dall'UFM nella propria decisione del 7 luglio 2011 e non contestato dal ricorrente, l'invitata percepisce un salario di ca. 110 CHF, che l'Ambasciata svizzera ha considerato estremamente basso anche per il livello dei salari in Ucraina. Sulla scorta di quanto sopra, la situazione professionale come anche la situazione personale famigliare della richiedente, considerata nel suo insieme, non permettono di affermare che abbia dei vincoli al suo Paese a tal punto profondi da rendere sufficientemente verosimile il suo rientro in Ucraina. 8.2 Il ricorrente ha osservato che la sorella dell'interessata, in analoghe condizioni, ha ottenuto un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Egli fa dunque implicitamente valere una violazione del principio della parità di trattamento. Ora, nell'ambito delle autorizzazioni d'entrata è determinante la situazione personale dell'interessato, in particolare i legami familiari e professionali di quest'ultimo con il suo Paese d'origine, per cui risulta essere estremamente difficile effettuare dei paragoni tra diverse cause (cfr. sentenza del TAF C-3577/2010 del 3 marzo 2011 e giurisprudenza ivi citata). D'altra parte, va evidenziato che il principio della parità di trattamento non può essere invocato per beneficiare di un diritto accordato illegalmente ad una terza persona, in particolare qualora non si possa presupporre che l'autorità competente persista in tale pratica illegale (cfr. DTF 134 V 34 consid. 9; 127 II 113 consid. 9). In sede di ricorso il ricorrente si è prevalso di questa argomentazione in termini generali, senza precisazione alcuna sulla situazione della nipote (età, stato personale, attività). Ora, va sottolineato che ogni fattispecie è trattata singolarmente alla luce delle proprie particolarità, di modo che il fatto che altre persone abbiano ottenuto dei visti non è determinante. Pertanto tale censura non può essere accolta. 9. Visto quanto precede, il presente tribunale costata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto, il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso. In

questo contesto, il mero desiderio espresso dal ricorrente, perfettamente comprensibile, di invitare la nipote (figlia della sorella della di lui moglie) non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Inoltre, tenuto conto del numero importante di domande di concessioni dell'autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità competenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen. 10. Ciò posto, l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere messa in discussione neppure dalle dichiarazioni di garanzia formulate dal ricorrente. A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non sono messe in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiarazioni fornite dal ricorrente non sono tali da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cft. DTAF 2009/27 consid. 9). Infine va osservato che le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non permettono di garantire la volontà della richiedente di uscire dello spazio Schengen e di assicurarne la partenza entro i termini stabiliti. Così facendo l'UFM, con la propria decisione del 7 luglio 2011, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento e nemmeno ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 19 agosto 2010. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.